



COPIA

N. 57 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTT. 20 E 24 D. LGS. 175/2016

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **18:10** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al punto in oggetto intervengono i Signori:

POZZO ANDREA	P	ANTONUTTI ELCI	P
TOSOLINI LORENZO	P	RABACHIN LUCA	P
DEL FORNO IVAN	P	DEGANO ROBERTA	P
ROSSI TARCISIO	P	VALOPPI SANDRO	P
RIVA LUCIO	P	D'ANTONI PIERLUIGI	P
MONTONERI PAOLO	P	LENDANI ALFONSO	P
TONEATTO VALERIO	P	URSIG GIORGIO	P
PERESSINI JULI	P	PALA DANIELE	P
DE SANTIS DONATO	P		

Presenti n. 17, Assenti n. 0

LA MONICA ANTONELLA in qualità di Assessore esterno	P
---	---

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa FANTINO ANGELO.

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to GIGANTE DANIELA

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to GIGANTE DANIELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Nel successivo art. 24 del medesimo decreto legislativo, è previsto che entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che **devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione** poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni (art. 20, comma 2):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente *«comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»*, cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni *«alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»*.

La mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

CONSIDERATO che:

- con la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti;
- il D.Lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli “organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili” (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- il Comune di Pasian di Prato detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - A&T 2000 SPA
 - CAFC SPA

VISTO che, sulla base di quanto comunicato anche da CAFC spa, non ricorrendo le condizioni per l'esercizio del controllo sulla partecipata, da parte del Comune di Pasian di Prato, non sussiste l'obbligo di indicare se la partecipata detenga partecipazioni in altre società, cosiddette partecipazioni indirette;

VISTA la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, con la quale sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTE le schede di rilevazione predisposte per ciascuna delle società partecipate sulla base delle indicazioni della Corte dei Conti ed allegate al presente atto;

VISTA la relazione sul piano di revisione delle partecipate allegata al presente atto;

CONSIDERATO che le società partecipate dal Comune di Pasian di Prato, rispettano i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016, per cui si ritiene di mantenerle senza interventi di razionalizzazione;

DATO ATTO che il piano in oggetto costituisce aggiornamento di quello approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 in data 30.3.2015, in base all'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014;

VISTO il parere del Revisore Unico

PROPONE

1. Di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pasian di Prato alla data del presente provvedimento ed il relativo piano di razionalizzazione contenuti negli allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al modello standard approvato dalla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;
2. Di DARE ATTO che il Comune di Pasian di Prato porrà in essere gli interventi dettagliati negli allegati A e B per le motivazioni ivi riportate;
3. Di DEMANDARE agli uffici la comunicazione dei predetti dati secondo le modalità previste dalla legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;

Dato atto che sull'argomento in trattazione è intervenuto l'assessore Juli Peressini;

Dato atto del dibattito per il quale si fa rinvio integrale alla trascrizione della registrazione, parte integrante del presente atto, che verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente delibera.

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

su n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e votazione favorevole unanime su n. 17 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to POZZO ANDREA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to FANTINO ANGELO

-
- ☒ Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il
02-10-2017

L'Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-10-17 al 17-10-17 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 02-10-17

L'Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Data,

L'IMPIEGATO RESPONSABILE